



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona

ACCORDO INTEGRATIVO DI SEDE TERRITORIALE

Il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 2025 presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona si sono riunite la delegazione datoriale rappresentata dal Direttore dott.ssa Manuela Viconi, la delegazione di parte sindacale composta dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), regolarmente costituita, e dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL che si sta applicando, per definire le fasce temporali di flessibilità da applicare all'orario di lavoro giornaliero per il personale appartenente al Comparto Funzioni centrali in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona. La riunione si tiene in modalità mista, in presenza ed on-line tramite applicativo Microsoft Teams.

LE PARTI

Visto il CCNL Funzioni centrali 2022-2024, ed in particolare l'art. 7 comma 7;
Vista la determina del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del 12 maggio 2025, prot. 51302: nuova disciplina orario di servizio e di lavoro;

CONVENGONO

Orario flessibile

L'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona è flessibile e consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.

La flessibilità in entrata è consentita dalle ore 7:30 alle ore 9:00.

La flessibilità in uscita permette la cessazione anticipata per un massimo di 1 ora rispetto al normale orario di lavoro.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, in un'ottica di maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata lavorativa.

Una diversa flessibilità giornaliera può essere prevista per il personale di cui all'articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza).

La flessibilità del presente articolo non si applica nelle giornate in cui è prevista la prestazione in modalità agile. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del CCNL 2016-2018, l'eventuale debito orario derivante dall'utilizzo dell'orario flessibile deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.

In relazione alle esigenze di servizio è individuato dalle 9:00 alle 13:00 l'arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio.

Pausa

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita.

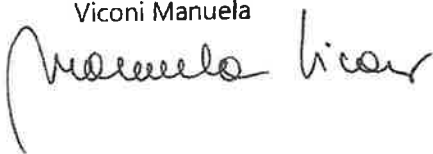
Compatibilmente con le tipologie di orario adottate la pausa è collocata nella fascia oraria 13:00 – 15:30. È inoltre prevista una flessibilità sulla durata della pausa pranzo di ulteriori trenta minuti soggetta a recupero.

Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita, può essere prevista per il personale di cui all'articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza).

La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.

La delegazione di parte datoriale

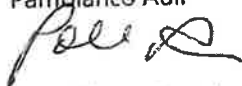
Viconi Manuela



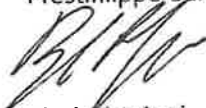
La delegazione di parte sindacale

Rappresentanza sindacale unitaria

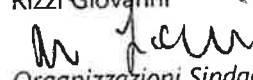
Pambianco Auli



Prestitifilippo Bartolo



Rizzi Giovanni



Organizzazioni Sindacali

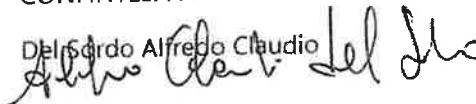
FED. CONFESAL UNSA

Cannavici Ermelindo

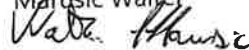


CONFINTESA FP

Del Sordo Alfredo Claudio



Marusic Walter



FLP

Muscatiello Luciano